



La disciplina dei giochi

Dossier n° 53 - Schede di lettura
27 aprile 2021

Il regime concessionario dei giochi e delle scommesse

La **disciplina dei giochi pubblici**, intendendosi in senso più ampio giochi e scommesse, è contenuta in numerose disposizioni legislative, nonché in decreti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che si sono stratificati negli anni. I continui interventi legislativi sono stati finalizzati da un lato a **contrastare** il fenomeno del **gioco illegale** e dall'altro a **reperire maggiori entrate** per la copertura degli oneri recati dalle manovre di finanza pubblica.

Il legislatore è altresì intervenuto con numerosi provvedimenti in materia di **contrasto del gioco d'azzardo patologico (la cosiddetta ludopatia) e per la tutela dei minori**.

Le attività di organizzazione ed esercizio dei giochi e delle scommesse sono qualificate come attività economiche per la prestazione di servizi e sono **riservate, per legge, allo Stato** ([decreto legislativo 14 aprile 1948 n. 496, articolo 1](#)). La riserva statale sull'organizzazione dei giochi trova il suo fondamento nell'esigenza di **tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica**, di contrastare il crimine organizzato, di proteggere la pubblica fede contro il rischio di frodi e di salvaguardare i minori di età e i soggetti più deboli da una diffusione del gioco incontrollata, indiscriminata e senza regole.

La disciplina di giochi che comunque presentino **un elemento aleatorio e distribuiscano vincite** è riconducibile alle materie ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera *h*) e ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione e pertanto, per questa via, di competenza esclusiva dello Stato.

Vengono altresì in considerazione i profili di tutela della salute (la ludopatia è inserita tra i livelli essenziali di assistenza) e del governo del territorio che rientrano tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni (art. 117, terzo comma) e richiedono, anche per la stretta connessione con profili di carattere sociale, il coinvolgimento delle autonomie locali.

Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale in materia di giochi si segnalano in particolare le sentenze [n. 237 del 2006](#), [n. 72 del 2010](#) e la [sentenza n. 108 del 2017](#).

Nelle citate sentenze, la Corte ha costantemente affermato che rientra nella competenza esclusiva statale non soltanto la disciplina dei giochi d'azzardo, ma, inevitabilmente, anche quella relativa ai giochi che non sono ritenuti giochi d'azzardo (si tratta, ad esempio, delle ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS, le cosiddette *new slot* e *videolottery*), considerati i caratteri comuni dei giochi – **aleatorietà e possibilità di vincite in denaro** – cui si riconnettono un **disvalore sociale**, la conseguente forte capacità di attrazione e concentrazione di utenti e la probabilità altrettanto elevata di usi illegali degli apparecchi impiegati per lo svolgimento degli stessi anche nel caso dei giochi leciti. Rispetto alle **finalità di tutela dell'interesse pubblico** ad una regolare e civile convivenza perseguite dal legislatore statale, il luogo o il locale in cui si sono realizzati certi comportamenti (installazione ed uso di apparecchi da gioco) è solo un elemento fattuale che non può spostare l'ordine delle competenze.

Da ultimo, la giurisprudenza costituzionale ha comunque precisato che, stante la necessaria connessione materiale della disciplina della prevenzione della ludopatia con la fissazione, ad esempio, di distanze minime dei punti di gioco rispetto a luoghi considerati "sensibili", questi ambiti rientrano nella discrezionalità legislativa regionale ([sentenza n. 108 del 2017](#) e, soprattutto, [sentenza n. 27 del 2019](#)).

Come già anticipato, il legislatore nazionale è intervenuto con numerosi provvedimenti in materia di **contrasto del gioco d'azzardo patologico e della tutela dei minori** (si veda in particolare il [decreto legge n. 158/2012](#)). A mero titolo di esempio si ricordano: l'introduzione dell'obbligo di riportare avvertimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita; l'istituzione dell'[Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave](#) e del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP; il divieto della pubblicità del gioco e della partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni; l'introduzione della tessera sanitaria per l'accesso agli apparecchi *new slot*; l'istituzione del logo No Slot.

Si segnala, infine, che la legge di stabilità 2016 ha previsto che in sede di Conferenza unificata fossero definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di **sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età**. L'intesa in Conferenza unificata sul [documento](#) presentato dal Governo che definisce le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico e i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale è stata raggiunta il **7 settembre 2017**.

Considerando le numerose nuove modalità di gioco affermatesi negli ultimi anni, rispetto soprattutto ai classici giochi del Lotto, del Superenalotto, delle lotterie nazionali, delle scommesse sportive e ippiche, il Ministero dell'economia, attraverso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ritenuto di dover canalizzare le varie forme di gioco e scommessa in circuiti improntati ai principi della trasparenza, della tutela del consumatore e, più in generale, della legalità.

La **gestione** dei giochi e delle scommesse viene quindi effettuata **direttamente** o, a seguito di apposita **concessione**, per mezzo di persone fisiche o giuridiche che diano adeguata garanzia di idoneità (articolo 2 del richiamato decreto legislativo n.496).

Il modello italiano di esercizio del gioco pubblico con vincite in denaro si basa pertanto da un lato sulla **riserva in favore dello Stato** in materia di giochi e scommesse e, dall'altro, sulla **concessione di servizio**, mediante la quale l'Amministrazione affida ad un soggetto privato, prescelto sulla base di selezioni ad **evidenza pubblica, nel pieno rispetto della normativa comunitaria**, l'esercizio del gioco, ampliando la sfera giuridica del destinatario e mantenendo sull'attività stringenti poteri di controllo.

La legge di stabilità 2011 ([legge n. 220 del 2010](#)) all'articolo 1, comma 77, prevede che è compito del MEF-Agenzia Dogane e Monopoli tenere aggiornato lo schema tipo di convenzione accessiva alle concessione per l'esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici (si veda, ad esempio, il [decreto 28 giugno 2011-Determinazione dei requisiti oggettivi](#) delle società concessionarie del gioco pubblico esercitato e raccolto non a distanza, e dei **requisiti soggettivi** posseduti dagli amministratori, dal presidente e dai procuratori delle società concessionarie stesse).

Al riguardo, si ricorda che con la [sentenza n. 56 del 2015](#) la **Corte costituzionale** ha affermato che **sono legittime restrizioni all'attività di organizzazione e gestione dei giochi pubblici affidati in concessione** per garantire un livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato e padroneggiare i rischi connessi a questo settore. I motivi sono: contrasto alla diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia; tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico e dei consumatori, specie minori d'età; lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore.

La **legislazione europea e gli interventi della giurisprudenza comunitaria** hanno contribuito a determinare l'approccio normativo sulla materia di giochi, in particolare assicurando **l'apertura della concorrenza** tra gli operatori economici interessati alle **concessioni** e tracciando chiaramente la **distinzione tra la figura della concessione** e l'altro strumento tipico di affidamento a terzi, cioè **l'appalto**. Al concessionario, a differenza che all'appaltatore, non solo viene chiesto di farsi carico, in tutto o in parte, del peso dell'intervento, ma si trasferisce il rischio finanziario dell'investimento derivante dallo sfruttamento della gestione, per un determinato periodo di tempo, del *business* connesso alla concessione.

La [sentenza della Corte di giustizia \(Quarta Sezione\) del 15 settembre 2011 \(causa C-347/09\)](#) ha chiarito le **condizioni** alle quali le norme sulla libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi consentono ad uno Stato membro di istituire un **monopolio** per la gestione di giochi d'azzardo: si tratta, in particolare, di **ragioni imperative di interesse generale**, quali la tutela dei consumatori e la **tutela dell'ordine sociale**, a condizione che le restrizioni alla libera prestazione di servizi soddisfino i requisiti di proporzionalità. La massimizzazione delle entrate fiscali o dei profitti degli operatori economici non costituiscono giustificazioni per l'ordinamento dell'Unione. Successivamente, la [sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10](#) ha stabilito la **compatibilità di un regime di monopolio in favore dello Stato e di un sistema di concessioni e autorizzazioni nel settore dei giochi e delle scommesse**, purché siano rispettati i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, parità di trattamento degli operatori - attraverso il principio di equivalenza e di effettività - e proporzionalità, assicurando inoltre il rispetto della certezza del diritto e del dovere di trasparenza.

Viene infine in considerazione la decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea ([sentenza 30 giugno 2011, causa C 212/08](#)) la quale, ai fini di una più ampia tutela dei consumatori, riferisce la lotta alla dipendenza dal gioco ai limiti ammissibili alla libera prestazione dei servizi.

Si segnala che sul tema del gioco d'azzardo *on-line* la Commissione ha pubblicato nel 2011 un [Libro Verde](#) e successivamente nel 2014 ha adottato una [Raccomandazione](#), mentre per una **ricognizione comparata** sulla disciplina del gioco d'azzardo nei vari Paesi dell'UE si rinvia ai numerosi studi realizzati dalla Commissione europea e consultabili sulla pagina istituzionale [Commission work in the field of online gambling services](#).

Si ricorda infine che il settore del gioco legale in Italia negli ultimi anni, fino all'inizio della pandemia Covid con le relative sospensioni, ha registrato una **crescita** significativa tanto che complessivamente, secondo una ricognizione realizzata dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel *focus* [La fiscalità nel settore dei giochi, le imprese operanti sono circa 6.600](#), con oltre **100.000 occupati**, di cui il 20 per cento della filiera diretta e l'80 per cento della filiera indiretta (punti vendita, tabaccherie, bar, autogrill, edicole).

Secondo i dati presentati nello studio del CNR [Consumi d'azzardo 2017](#) il **42,8% della popolazione adulta** (15-64 anni), corrispondente a circa **17 milioni di persone**, ha partecipato a giochi con vincite o perdite di denaro **almeno una volta nel corso del 2017**, in **aumento di quasi 15 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione del 2014**. La prevalenza raggiunge il 45% nel campione dei giovani adulti tra i 15 e i 34 anni (circa 6 milioni di individui), mentre è rilevata al 32,8% (poco più di 2 milioni di persone) nella popolazione di età compresa tra i 65 e i 74. Tale crescita è testimoniata anche dai dati sull'andamento del **giocato totale**, ossia dell'ammontare complessivo delle somme giocate, che in un decennio è quasi **triplicato**, passando da circa **35 miliardi di euro nel 2006 a 101.7 miliardi di euro nel 2017** (ultimo anno disponibile dai dati dell'Agenzia dogane e monopoli).

Come si vedrà in dettaglio nel successivo paragrafo sulle entrate erariali da giochi, si segnala che il giocato totale, vale a dire l'ammontare complessivo delle somme giocate (*coin in*), non corrisponde alla perdita effettiva dei giocatori (spesa), dato che a questi per legge è assicurato un ritorno minimo attraverso le vincite (*pay out*). Pertanto quello che rileva per il riparto successivo tra Stato e industria privata è il valore della **spesa effettiva** e non del giocato totale.

Secondo [i dati comunicati dal MEF-Dipartimento delle finanze](#), nel 2020 le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a **10.510 milioni di euro (-5.095 milioni di euro, pari a -32,6%)** e hanno naturalmente risentito della sospensione dei giochi a partire dalla fine dei concorsi del 21 marzo 2020; considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 9.928 milioni di euro (-5.032 milioni di euro, pari a -33,6%).

La disciplina fiscale dei giochi

La disciplina del prelievo erariale del settore dei giochi prevede modalità e aliquote diverse a seconda dei vari tipi di gioco.

Le entrate per l'erario provenienti dal settore sono sia di carattere **extra-tributarie che tributarie**. Nel primo caso il prelievo fiscale coincide con il margine erariale residuo che si ottiene sottraendo dall'importo complessivo delle giocate (raccolta) le vincite pagate ai giocatori e l'aggio spettante al gestore del punto di gioco. Questo prelievo si applica solo al Lotto, alle lotterie istantanee e a quelle a estrazione differita.

Il gettito generato da tutte le altre tipologie di gioco viene classificato, invece, tra le entrate tributarie.

Preu

L'articolo 39, comma 13, del **decreto-legge n.269 del 2003** ha istituito il **Prelievo erariale unico (Preu)**, originariamente fissato in misura del **13,5** per cento delle somme giocate, che si applica agli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito identificati dall'articolo 110, comma 6, lettera a), i cosiddetti *amusement with prizes* (AWP o *new slot*) e lettera b), le cosiddette *videolottery* (VLT) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si tratta degli apparecchi dotati di attestato di conformità rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, *new slot*, e di quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, *videolottery*.

La misura del prelievo negli anni è stata aumentata più volte. Nella XVIII legislatura, l'articolo 9, comma 6, del [decreto legge n. 87 del 2018](#) (cd. decreto dignità), ha aumentato il Preu sui predetti apparecchi, fissando le aliquote nella seguente modalità:

- al 19,25% (AWP) e al 6,25% (VLT) dell'ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018;
- al 19,6% (AWP) e al 6,65% (VLT) dal 1° maggio 2019;
- al 19,68% (AWP) e al 6,68% (VLT) dal 1° gennaio 2020;
- al 19,75% (AWP) e al 6,75%(VLT) dal 1° gennaio 2021;
- al 19,6% (AWP) e al 6,6% (VLT) dal 1° gennaio 2023.

Il comma 1051 della [legge di bilancio 2019](#) ha successivamente incrementato le predette aliquote di un **ulteriore 1,35 per cento** per le *new slot* e **dell'1,25 per cento** per le *videolottery* a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tale incremento, secondo la relazione tecnica relativa alla legge di bilancio 2019, dovrebbe apportare un **aumento di gettito** per gli anni **2019-2020** pari rispettivamente a **616,9** e a **614,9 milioni** di euro.

Il **comma 731 della legge di bilancio 2020** incrementa a decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del **prelievo erariale unico-PREU** sugli apparecchi **AWP (o new slot) nonché sulle videolottery**.

Le aliquote del PREU sono fissate rispettivamente nel **23,85** per cento sino al **31 dicembre 2020** e nel **24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021**, delle somme giocate per gli apparecchi **AWP** e nel **8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020** e nel **8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021**, delle somme giocate per gli apparecchi *videolottery*.

Le aliquote previste sostituiscono quelle previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 87 del 2018.

Il **comma 732** dispone inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (**payout**) è fissata in misura non inferiore al **65 per cento per gli apparecchi AWP** e in misura non inferiore all'**83 per cento per le videolottery**.

Infine, l'articolo 27, comma 2, del [decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, modificando il suddetto comma 1051, dispone che l'aumento

delle aliquote applicabili alle *new slot* sia **pari al 2 per cento**. Quest'ultimo incremento, secondo la relazione tecnica del provvedimento, dovrebbe apportare un **ulteriore aumento** del gettito di **154 milioni di euro** su base annua.

L'articolo 31 del predetto decreto stabilisce inoltre che per il 2019 i versamenti dovuti con riferimento al prelievo erariale unico a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno.

Si rammenta che l'articolo 39, comma 13-*bis*, del decreto legge n. 269 del 2003, aveva demandato al MEF - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) di stabilire con appositi provvedimenti: **i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare; le modalità di calcolo del Preu dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare; i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo.**

In attuazione della disposizione dell'articolo 39 richiamato, in riferimento alle modalità di assolvimento del prelievo erariale unico dovuto sui sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del T.U.L.P.S., sono stati emanati rispettivamente i decreti del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato [del 12 aprile 2007](#) e del [1° luglio 2010](#) che **stabiliscono i termini e le modalità per la determinazione e per l'effettuazione dei versamenti del Preu.**

In particolare i due decreti direttoriali (articolo 6) dispongono che i concessionari assolvono il Preu, dovuto per ciascun periodo contabile, mediante **quattro versamenti da effettuarsi alle seguenti scadenze:**

- a) il primo versamento, entro il giorno 28 del primo mese del periodo contabile;
- b) il secondo versamento, entro il giorno 13 del secondo mese del periodo contabile;
- c) il terzo versamento, entro il giorno 28 del secondo mese del periodo contabile;
- d) il quarto versamento, entro il giorno 22 del primo mese del periodo contabile successivo. Il quarto versamento del sesto periodo contabile è effettuato entro il giorno 22 gennaio dell'anno solare successivo.

Con riferimento a ciascun anno solare, il concessionario effettua il versamento del Preu, dovuto a titolo di saldo, entro il 16 marzo dell'anno successivo e l'importo di ciascuno dei primi tre versamenti che il concessionario effettua per il singolo periodo contabile è determinato nella misura del 25 per cento dell'ammontare del Preu dovuto per il penultimo periodo contabile precedente.

Successivamente l'**articolo 5** del [decreto legge 30 novembre 2020, n. 157](#) (cd Ristori *quater* confluito nel decreto legge n.137 del 2020) ha stabilito che il **versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio** relativo al **quinto bimestre 2020**, con scadenza al **18 dicembre 2020**, sia versato nella misura del **20 per cento**. Si prevede una forma di **rateizzazione** per le restanti somme dovute, con versamento dell'ultima rata entro il **30 giugno 2021**.

Si rammenta che l'articolo 18, comma 8-*bis*, del [decreto-legge n. 23 del 2020](#) ha prorogato al 22 settembre 2020 il versamento del PREU sugli apparecchi in oggetto e del canone concessorio in scadenza al 30 agosto. La medesima norma dispone che le somme dovute possono essere versate con **rate mensili** di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese. **L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020**. Precedentemente, l'art. 69, comma 1, del [decreto-legge n. 18 del 2020](#) aveva disposto la proroga al 29 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile) della scadenza dei termini per il PREU e canone relativo. Le somme dovute possono essere versate con **rate mensili** di pari importo. Sono addebitati gli **interessi legali** calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. **L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020**.

A seguito dei provvedimenti legati all'emergenza da COVID-19 (in particolare i DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020) che hanno sospeso le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nonché le attività di gioco svolte in esercizi commerciali di diverso tipo, è stato emanato il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 novembre 2020, [prot. 420165/RU](#), recante variazioni degli adempimenti PREU. Esso prevede:

- la proroga al **18 dicembre 2020 del versamento del canone concessorio e del saldo relativo al PREU del bimestre settembre/ottobre**, in scadenza il 22 novembre 2020;
- l'annullamento degli acconti PREU per il bimestre novembre/dicembre, in scadenza il 28 novembre e il 13 dicembre;
- l'anticipo del terzo acconto PREU, in scadenza il 28 dicembre ed anticipato al 18 dicembre, per un importo pari a 1/6 del dovuto.

Resta fermo, ai sensi del decreto direttoriale, il pagamento del saldo PREU e del canone concessorio del bimestre novembre-dicembre rimane invariato alla data del **22 gennaio 2021**.

Imposta unica

L'**imposta unica**, istituita dal decreto legislativo del **23 dicembre 1998, n. 504**, si applica ai **concorsi pronostici** e alle **scommesse** di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero.

Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco; la base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall'ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori, mentre per le scommesse è costituita dall'ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa. I soggetti passivi dell'imposta sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 504 stabilisce le aliquote, differenziate per i concorsi pronostici (26,80 per cento) e per diverse categorie di scommesse a totalizzazione (20 per cento) e a quota fissa (con aliquote che variano fra il 2 e l'8 per cento su eventi diversi dalle corse dei cavalli e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori). Per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore e a quota fissa (salvo la scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli denominate Vincente nazionale e Accoppiata nazionale) l'aliquota è pari al 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.

Da ultimo, la **legge di bilancio 2019** ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'imposta unica sia stabilita:

a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del **25 per cento** delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;

b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del **20 per cento**, se la raccolta avviene su rete fisica, e del **24 per cento**, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;

c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del **22 per cento** della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

La stessa legge di bilancio 2019 ha inoltre disposto la **soppressione**, a decorrere dal 1° luglio 2019, dell'**imposta unica sui concorsi pronostici sportivi** (gli attuali Totocalcio, IL9 e Totogol in via di soppressione) e **sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive**.

In attesa della riforma dei concorsi pronostici sportivi prevista dalla stessa legge di bilancio 2019, da attuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, viene altresì stabilito che a partire dal **1° luglio 2019**, e sino all'entrata in vigore del provvedimento richiamato, la **ripartizione della posta di gioco** per i concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è così stabilita:

a) **montepremi: 75 per cento**;

b) **compenso del concessionario: 5 per cento**;

c) punto vendita a titolo di **aggio: 8 per cento**;

d) **società Sport e Salute Spa** per le attività citate: **12 per cento**.

Imposta sugli intrattenimenti

L'**imposta sugli intrattenimenti**, istituita dal **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640**, la cui base imponibile è data dalla somma dei seguenti elementi:

- importo dei singoli titoli di accesso venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto;
- aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico (es. guardaroba);
- corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;
- ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazioni e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati.

Alla base imponibile così determinata occorre poi applicare l'aliquota di riferimento prevista per la tipologia di intrattenimento considerata dalla tariffa allegata al D.P.R. n. 640 del 1972.

Aliquota IVA

L'**aliquota IVA**, prevista all'articolo 74 del **D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633**, si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed esclusivamente ai giochi per i quali non è prevista vincita in denaro.

Dal 2012, con decreto del [direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 ottobre 2011](#), è stato introdotto un **prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500** per alcuni giochi. Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha fissato tale prelievo al **12 per cento** per i giochi: *videolottery*, Vinci

per la vita-*Win for life* e SiVinceTutto SuperEnalotto, lotterie nazionali ad estrazione istantanea, Enalotto e Superstar e **all'8 per cento** per le vincite al lotto. Il [Provvedimento n. 62649 del 21 febbraio 2020](#) dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha stabilito che a decorrere dal 1° marzo 2020, ai premi dei giochi SuperEnalotto, SuperStar, SiVinceTutto SuperEnalotto, Vinci per la Vita – Win for Life ed Eurojackpot, anche nella modalità con partecipazione a distanza è applicato un diritto del 20 per cento sulla parte della vincita eccedente l'importo di 500 euro.

Le entrate erariali da giochi

Secondo i dati comunicati dal MEF-Dipartimento delle finanze **nel 2020** le entrate totali relative ai giochi (che includono varie imposte classificate come entrate erariali sia dirette che indirette) sono risultate pari a **10.510 milioni di euro (-5.095 milioni di euro, pari a -32,6%)** e hanno naturalmente risentito della sospensione dei giochi a partire dalla fine dei concorsi del 21 marzo 2020; considerando solo le imposte indirette, il gettito delle attività da gioco (lotto, lotterie e delle altre attività di gioco) è di 9.928 milioni di euro (-5.032 milioni di euro, pari a -33,6%).

I dati presentati nel **Libro blu 2019** dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli indicano che nel periodo 2015-2019 tutte le dimensioni del settore del gioco hanno seguito **un trend crescente in termini di valore: +25,33 per cento per la raccolta**, +27,95 per cento per le Vincite, +14,41 per cento per la Spesa e +29,55 per cento per l'Erario. Il consistente incremento delle entrate erariali è, in particolare, dovuto all'aumento del prelievo sugli apparecchi da intrattenimento, ottenuto a seguito di modifiche legislative in materia che hanno portato, nel solo **2019**, ad un **aumento complessivo delle entrate erariali del 9,62 per cento**. In termini di raccolta, il gioco fisico rappresenta il 67,07 per cento rispetto al totale del raccolto del 2019. Tale percentuale nel triennio si sta riducendo (dal 73,45 per cento del 2017 al 67,07 per cento del 2019) in quanto, nonostante il valore del gioco fisico nel triennio di riferimento è stato per lo più costante, pari in media a 75 miliardi di euro (-0,80 per cento nel triennio), **è aumentato sensibilmente il gioco a distanza, passando da 27 miliardi di euro nel 2017 a 36 miliardi di euro nel 2019 (+34,74 per cento)**.

	Raccolta			Vincite			Speso		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Gioco fisico	74.735	75.421	74.137	57.217	58.059	56.535	17.518	17.343	17.592
Gioco a distanza	27.018	31.442	36.405	25.545	29.817	34.561	1.473	1.644	1.854
Totale	101.753	106.863	110.542	82.762	87.876	91.096	18.991	18.987	19.446

Fonte: elaborazione dati ADM su banca dati Sistema Business Intelligence Giochi e Tabacchi

Valori espressi in milioni di euro

Con riferimento ai [dati degli anni precedenti](#), nel 2010 la raccolta dai giochi (il totale del giocato) ammontava a 61,1 miliardi di euro, per poi aumentare a 79,6 miliardi nel 2011 e a 87,5 miliardi nel 2012. A partire dal 2013 si registra una flessione (84,6 miliardi) che ha portato al dato di 84,3 miliardi nel 2014. Nel 2015 la raccolta è aumentata portandosi a 88,2 miliardi. Nel 2016 la raccolta ammontava a circa 96 miliardi. La spesa complessiva per il gioco fisico e telematico è stata nel 2016 di circa 19,4 miliardi di euro (cioè il 20% della Raccolta, pari a 96,1 miliardi). La popolazione adulta ha speso in media circa 400 euro/anno per persona. Il totale dei 19,4 miliardi spesi nel gioco legale nel 2016 è affluito per 10,4 miliardi di euro all'Erario e per poco meno di 9 miliardi alla filiera (costituita da circa 100 mila soggetti tra concessionari, gestori, produttori di sistemi di gioco, esercenti tabaccherie).

Le entrate erariali sono passate da 8,9 miliardi del 2010, a 8,6 miliardi nel 2011 e a 8,3 miliardi nel 2012. Nel 2013 ammontavano 8,5 miliardi, nel 2014 si attestavano a 8,3 miliardi. Nel 2015 le entrate fiscali sono risultate pari a 8,7 miliardi. Nel 2016 le entrate erariali ammontano a oltre 10 miliardi. L'incremento è dovuto in gran parte dalla accresciuta incidenza della tassazione sul gioco degli apparecchi da divertimento (AWP e VLT, comunemente indicati come *slot machines*) prevista con la legge di stabilità 2016. Oltre la metà del gettito (5,8 miliardi) deriva dagli apparecchi da divertimento; oltre 3,5 miliardi dai giochi numerici e dalle Lotterie (1,8 miliardi dal gioco del Lotto, 1,3 miliardi dal Gratta&Vinci, 0,47 miliardi dal SuperEnalotto).

Nella [sezione istituzionale](#) del sito Agenzia delle dogane e monopoli dedicata ai giochi è possibile consultare i dati anche [suddivisi per regione e comune](#).

L'Agenzia delle entrate a tal fine, per il tramite del suo partner tecnologico Sogei, ha realizzato un'applicazione, denominata **SMART** (Statistiche, Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico), che gestisce il monitoraggio a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale dell'offerta dei vari tipi di gioco e la distribuzione dei punti vendita sul territorio.

Come sottolineato [nella scheda di presentazione](#) dell'Agenzia, l'applicazione permette anche di rappresentare l'andamento di ciascun dato nel tempo con l'elaborazione di svariate tipologie di analisi come la raccolta o la spesa del giocatore sul reddito. L'applicativo rende effettive le norme della legge di bilancio per il 2019, in particolare quelle disposizioni che demandano agli enti locali la disciplina sugli orari in cui sono attivi gli apparecchi da intrattenimento, monitorandone gli orari. Per il momento questa funzione può essere esercitata per le *videolottery* e a partire dal **1° luglio 2019**, successivamente sarà esteso anche a quelle *slot machine* che consentiranno il gioco pubblico da remoto. SMART è in grado di registrare le fasce orarie stabilite dalle normative locali e fornirà una rappresentazione cartografica delle zone in cui è stato rilevato un funzionamento al di fuori degli orari consentiti – a partire dalla scala nazionale fino alla provincia – in un intervallo di tempo determinato. Visualizzerà su mappa gli esercizi in cui è stato rilevato un funzionamento al di fuori dell'orario prestabilito con un'analisi dettagliata del funzionamento di ciascuno apparecchio e all'interno di ogni singolo esercizio. SMART sarà accessibile tramite un'area riservata del sito istituzionale dell'Agenzia e i comuni che intenderanno utilizzare l'applicativo dovranno richiedere l'abilitazione a partire dal 1° luglio 2019. Ogni comune, autonomamente, potrà quindi programmare gli orari di funzionamento delle VLT presenti nel proprio territorio secondo le normative locali adottate. Per quanto riguarda il monitoraggio dei dati, i comuni, le province e le regioni saranno in grado di elaborare statistiche sulla base di variabili come i punti vendita, la raccolta e le vincite.

Si segnala che le entrate erariali sono maggiori rispetto a quelle assicurate dalla sola base dell'imposizione fiscale sulla raccolta, perché alla quota prelevata direttamente sulla raccolta netta si aggiungono gli introiti che lo Stato percepisce dalle imprese per le concessioni e per le imposte ordinarie.

Con riferimento ai dati degli anni precedenti, nel 2010 la **raccolta dai giochi** (il totale del giocato) ammontava a 61,1 miliardi di euro, per poi aumentare a 79,6 miliardi nel 2011 e a 87,5 miliardi nel 2012. A partire dal 2013 si registra una flessione (84,6 miliardi) che ha portato al dato di 84,3 miliardi nel 2014. Nel 2015 la raccolta è aumentata portandosi a 88,2 miliardi. Nel 2016 la raccolta ammontava a circa 96 miliardi. La spesa complessiva per il gioco fisico e telematico è stata nel 2016 di circa 19,4 miliardi di euro (cioè il 20% della raccolta, pari a 96,1 miliardi). La popolazione adulta ha speso in media circa 400 euro/anno per persona. Il totale dei 19,4 miliardi spesi nel gioco legale nel 2016 è affluito per 10,4 miliardi di euro all'Erario e per poco meno di 9 miliardi alla filiera (costituita da circa 100 mila soggetti tra concessionari, gestori, produttori di sistemi di gioco, esercenti tabaccherie).

Le **entrate erariali** sono passate da 8,9 miliardi del 2010, a 8,6 miliardi nel 2011 e a 8,3 miliardi nel 2012. Nel 2013 ammontavano 8,5 miliardi, nel 2014 si attestavano a 8,3 miliardi. Nel 2015 le entrate fiscali sono risultate pari a 8,7 miliardi. Nel 2016 le entrate erariali ammontano a oltre 10 miliardi. L'incremento è dovuto in gran parte dalla accresciuta incidenza della tassazione sul gioco degli apparecchi da divertimento (AWP e VLT) prevista con la legge di stabilità 2016. Oltre la metà del gettito (5,8 miliardi) deriva dagli apparecchi da divertimento; oltre 3,5 miliardi dai giochi numerici e dalle Lotterie (1,8 miliardi dal gioco del Lotto, 1,3 miliardi dal Gratta&Vinci, 0,47 miliardi dal SuperEnalotto).

Il recente quadro normativo

Come anticipato, il quadro normativo che disciplina il settore dei giochi risulta assai complesso in assenza di un testo unico che raccolga le numerose norme che nel tempo sono state adottate in materia.

recentemente sono intervenuti

- La [legge di bilancio 2021](#) (comma 1130) che fissa un **nuovo termine** per l'attribuzione delle **concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, posticipando di 24 mesi la scadenza prevista dalla legislazione vigente, fino al 31 marzo 2023**. Il **comma 1131** stabilisce che il **versamento del canone dovuto dai soggetti che operano in regime di proroga della concessione scaduta relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 può essere effettuato** entro il giorno dieci del mese successivo, **nella misura di 2.800 euro** per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e **di 1.400 euro** per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. I **commi 1132 e 1133** specificano che **la quota residua per la copertura dell'intero ammontare del canone di proroga dovrà essere versata** dai titolari di concessione che scelgano la modalità di versamento ridotta per il primo semestre del 2021, **con rate mensili di pari importo**, con debenza degli **interessi legali** calcolati giorno per giorno, a partire dal luglio 2021 ed entro il 10 dicembre 2022.
- Il [provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate](#) (30 gennaio 2021) con il quale sono state fissate le regole per il funzionamento della **lotteria degli scontrini**.
- Il [decreto legge 30 novembre 2020, n. 157](#) (cd Ristori *quater* confluito nel decreto legge n.137 del 2020) che stabilisce che il **versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio** relativo al **quinto bimestre 2020**, con scadenza al **18 dicembre 2020**, sia versato nella misura del **20 per cento**. Si prevede una forma di **rateizzazione** per le restanti somme dovute, con versamento dell'ultima rata entro il **30 giugno 2021**.

Si rammenta che l'articolo 18, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 23 del 2020 (decreto Liquidità) ha prorogato al 22 settembre 2020 il versamento del PREU sugli apparecchi in oggetto e del canone concessorio in scadenza al 30 agosto. La medesima norma dispone che le somme dovute possono essere versate con **rate mensili** di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese. **L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.** Precedentemente, l'articolo 69, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto Cura Italia) aveva disposto la proroga al 29 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile) della scadenza dei termini per il PREU e canone relativo, consentendo di versare le somme dovute con **rate mensili** di pari importo e con addebito degli **interessi legali** calcolati giorno per giorno; si disponeva il versamento della prima rata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo, mentre **l'ultima rata doveva essere versata entro il 18 dicembre 2020.**

A seguito dei provvedimenti legati all'emergenza da COVID-19 (in particolare i DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020) che hanno sospeso le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nonché le attività di gioco svolte in esercizi commerciali di diverso tipo, è stato emanato il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 novembre 2020, [prot. 420165/RU](#), recante variazioni degli adempimenti PREU. Esso prevede:

- la proroga al **18 dicembre 2020 del versamento del canone concessorio e del saldo relativo al PREU del bimestre settembre/ottobre**, in scadenza il 22 novembre 2020;
- l'annullamento degli acconti PREU per il bimestre novembre/dicembre, in scadenza il 28 novembre e il 13 dicembre;
- l'anticipo del terzo acconto PREU, in scadenza il 28 dicembre ed anticipato al 18 dicembre, per un importo pari a 1/6 del dovuto.

Resta fermo, ai sensi del decreto direttoriale, il pagamento del saldo PREU e del canone concessorio del bimestre novembre-dicembre rimane invariato alla data del **22 gennaio 2021.**

- il [decreto-legge n. 23 del 2020](#) che ha prorogato al 22 settembre 2020 il versamento del PREU sugli apparecchi in oggetto e del canone concessorio in scadenza al 30 agosto. La medesima norma dispone che le somme dovute possono essere versate con **rate mensili** di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese. **L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.** Precedentemente, l'art. 69, comma 1, del [decreto-legge n. 18 del 2020](#) (conv. dalla legge n. 27 del 2020) aveva disposto la proroga al 29 maggio 2020 (in luogo del 30 aprile) della scadenza dei termini per il PREU e canone relativo. Le somme dovute possono essere versate con **rate mensili** di pari importo. Sono addebitati gli **interessi legali** calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo. **L'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.**

A seguito dei provvedimenti legati all'emergenza da COVID-19 (in particolare i DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020) che hanno sospeso le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo nonché le attività di gioco svolte in esercizi commerciali di diverso tipo, è stato emanato il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 18 novembre 2020, [prot. 420165/RU](#), recante variazioni degli adempimenti PREU. Esso prevede:

- la proroga al **18 dicembre 2020 del versamento del canone concessorio e del saldo relativo al PREU del bimestre settembre/ottobre**, in scadenza il 22 novembre 2020;
- l'annullamento degli acconti PREU per il bimestre novembre/dicembre, in scadenza il 28 novembre e il 13 dicembre;
- l'anticipo del terzo acconto PREU, in scadenza il 28 dicembre ed anticipato al 18 dicembre, per un importo pari a 1/6 del dovuto.

Resta fermo, ai sensi del decreto direttoriale, il pagamento del saldo PREU e del canone concessorio del bimestre novembre-dicembre rimane invariato alla data del **22 gennaio 2021.**

- il [decreto legge 14 agosto 2020, n. 104](#), che dispone la **proroga dei termini del pagamento della seconda restante rata**, una tantum, dell'offerta economica a carico della società aggiudicatrice della gara per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. **La data per la stipula della nuova convenzione viene fissata al 1° dicembre 2021.** Si stabilisce, altresì, che con determinazione direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli saranno successivamente stabilite le modalità di corresponsione della seconda rata suddetta, in modo da garantire il pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020 (articolo 1010). L'articolo 104, inoltre, apporta una serie di modificazioni all'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) aventi l'obiettivo di **rendere gli apparecchi da divertimento senza vincite in denaro non utilizzabili fraudolentemente come apparecchi con vincita in denaro.** L'articolo regola, in particolare, alcune tipologie di apparecchi attualmente prive di regole tecniche di produzione.
- la [legge di bilancio 2020](#) che al **comma 375** dispone uno stanziamento di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 per incrementare la **quota degli utili del gioco del lotto** destinato alla conservazione e al recupero dei beni culturali; i **commi 727-730** stabiliscono l'**indizione di una gara per l'affidamento** da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una serie di **concessioni in scadenza** per la gestione di apparecchi da gioco con vincita in denaro; ai **commi 731-735** stabilisce l'**incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi cosiddetti amusement with prizes (AWP o new slot) e su quelli facenti parte della rete telematica**

che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa e modificano la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (*payout*), nonché il **prelievo sulle vincite** e il **diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro**.

- Il [decreto legge n.129 del 2019](#) che all'**articolo 25** proroga il termine a partire dal quale **non è più possibile rilasciare nulla osta** per gli apparecchi **amusement with prizes - AWP** di "vecchia generazione", fissandolo al **nono mese successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale recante le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi**, che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto (mentre il termine ultimo per la **dismissione degli apparecchi AWP è prorogato al dodicesimo mese successivo** alla data di pubblicazione del medesimo decreto); all'**articolo 27** istituisce il **Registro unico degli operatori del gioco pubblico** presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere dall'esercizio 2020. L'iscrizione al Registro costituisce **titolo abilitativo all'esercizio** di attività legate al gioco pubblico ed è **disposta** (e rinnovata annualmente) **dall'Agenzia, previa verifica** del possesso da parte dei richiedenti di specifici requisiti e condizioni, anche finanziari; all'**articolo 29** autorizza la costituzione di un **Fondo**, di importo non superiore a **100.000 euro** annui, da destinare alle **operazioni di gioco a fini di controllo** da parte di **agenti sotto copertura**, per prevenire il gioco da parte di minori, impedire l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso di pratiche illegali; all'**articolo 30, commi 1 e 2**, vieta agli **operatori economici** che hanno commesso **violazioni definitivamente accertate** degli obblighi di **pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali di essere titolari o condurre esercizi** commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto **gioco pubblico**.
- Il [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#) che ha previsto una serie di disposizioni che incidono sulla disciplina in materia di giochi:
 - **aumenta la ritenuta sulle vincite** del gioco numerico a quota fissa denominato **10&Lotto** fissandola **all'11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019**;
 - dispone, come precedentemente ricordato, **l'aumento** delle aliquote del Prelievo erariale unico;
 - stabilisce che il **rilascio dei nulla osta di distribuzione** ai produttori e agli importatori delle *new slot* venga subordinato al **versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro** per ogni singolo apparecchio (per i **concessionari** di apparecchi *new slot*, **per il solo anno 2019**, il corrispettivo *una tantum* è fissato in **200 euro** per ogni singolo apparecchio);
 - chiarisce che l'introduzione della **tessera sanitaria** per l'**accesso agli apparecchi new slot** deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto;
 - dispone la maggiorazione dei versamenti dovuti a titolo di primo, secondo e terzo **acconto** relativi al sesto bimestre;
 - aumenta le pene, per chiunque esercita **abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici** che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, stabilendo che venga punito con la **reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro**;
 - prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sia tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un **piano straordinario di controllo e contrasto dell'esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa** con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale;
 - **inserisce una nuova sanzione** per chiunque, sul territorio nazionale, produca, distribuisca, installi o comunque metta a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, **apparecchi** destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, **non rispondenti alle caratteristiche del testo unico** delle leggi di pubblica sicurezza. Per tale fattispecie, è prevista la **sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro** per ciascun apparecchio e la **chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni**.

Anche la [legge di bilancio 2019](#) ha introdotto numerose misure in materia di giochi (commi 569 e 571, da 634 a 639, 1051, 1052, e da 1095 a 1098).

I commi **569 e 571** prevedono misure volte a rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano **l'orario di funzionamento degli apparecchi da divertimento e intrattenimento idonei per il gioco lecito** identificati e definiti nelle loro caratteristiche essenziali dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ovvero di **monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni**.

L'Agenzia delle entrate a tal fine, per il tramite del *partner* tecnologico Sogei, ha realizzato un'applicazione, denominata **SMART** (Statistiche, Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale del gioco fisico), che gestisce il monitoraggio a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale dell'offerta dei vari tipi di gioco e la distribuzione dei punti vendita sul territorio.

Come sottolineato [nella scheda di presentazione](#) dell'Agenzia, l'applicazione permette anche di rappresentare l'andamento di ciascun dato nel tempo con l'elaborazione di svariate tipologie di analisi come la raccolta o la spesa

del giocatore sul reddito. L'applicativo rende effettive le norme della legge di bilancio per il 2019 che demandano agli enti locali la disciplina sugli orari in cui sono attivi gli apparecchi da intrattenimento, monitorandone gli orari. Per il momento questa funzione può essere esercitata per le *videolottery* e a partire dal **1° luglio 2019**, successivamente sarà estesa anche alle *slot machine* che consentiranno il gioco pubblico da remoto. SMART è in grado di registrare le fasce orarie stabilite dalle normative locali e fornire una rappresentazione cartografica delle zone in cui è stato rilevato un funzionamento al di fuori degli orari consentiti – a partire dalla scala nazionale fino alla provincia – in un intervallo di tempo determinato. Ogni comune, autonomamente, può quindi programmare gli orari di funzionamento delle *videolottery* presenti nel proprio territorio secondo le normative locali adottate. Per quanto riguarda il monitoraggio dei dati, i comuni, le province e le regioni possono elaborare statistiche sulla base di variabili come i punti vendita, la raccolta e le vincite.

I **commi da 634 a 639** dispongono la **riforma dei concorsi pronostici sportivi**, da attuarsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; introducono nuovi **criteri di ripartizione della posta di gioco**; prevedono la **sospensione** o la **chiusura definitiva dei precedenti giochi simili**, come il Totocalcio. In particolare i **nuovi criteri di ripartizione** della posta di gioco definiscono la **percentuale** da destinare a ciascuna attività:

- a) **montepremi**: tra il 74 per cento e il 76 per cento;
- b) **compenso del concessionario**: 5 per cento;
- c) **punto vendita a titolo di aggio**: 8 per cento;
- d) **Sport e Salute Spa** per attività sociali, sportive, culturali: tra l'11 e il 13 per cento.

Come ricordato, il comma **1051** incrementa a decorrere dal **1° gennaio 2019 dell'1,35 e dell'1,25 per cento** le aliquote del **Preu** applicabili agli apparecchi *new slot* e *videolottery* e fissa la **percentuale minima destinata alle vincite (pay-out)** rispettivamente al **68 per cento** per le *new slot* e all'**84 per cento** per le *videolottery*, mentre il comma **1052** prevede gli interventi sull'**imposta unica** elencati precedentemente.

I commi da **1095 a 1098** stabiliscono alcune **proroghe in materia di concessioni pubbliche** per l'esercizio dei giochi numeri a totalizzatore nazionale, per la raccolta del Bingo, relativamente alle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché relativamente al rilascio dei **nulla osta** per i vecchi apparecchi con vincita in denaro. Prevedono inoltre che gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto **non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio**.

Anche il [decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87](#) contiene alcune norme sulla materia dei giochi. In particolare l'**articolo 9 vieta qualsiasi forma di pubblicità**, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, nonché al gioco d'azzardo (per i contratti di pubblicità in corso al 14 luglio 2018 si prevede che continui ad applicarsi la normativa previgente, fino alla loro scadenza, e comunque per non oltre un anno dalla medesima data). La disposizione, a partire dal 1° gennaio 2019, estende il divieto di pubblicizzare giochi e scommesse anche alle sponsorizzazioni. La violazione dei divieti comporta la **sanzione amministrativa pecuniaria** del pagamento di una somma pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50 mila euro per ogni violazione.

Il provvedimento **augmenta** inoltre, come ricordato in precedenza, la **misura del prelievo erariale unico** sugli apparecchi idonei per il gioco lecito per gli anni **dal 1° settembre 2018 al 1° gennaio 2023**.

Gli articoli **da 9-bis a 9-quater** dispongono alcune misure volte al **contrasto del disturbo da gioco d'azzardo**, mentre l'articolo **9-quinquies** istituisce il logo **No Slot**.